

L'ASSICURAZIONE DEI DEPOSITI IN ITALIA: LA NON CREDIBILITÀ DI UN IMPEGNO "VIRTUALE"

di Paola Bongini
30 ottobre 2008

La maggior parte dei risparmiatori italiani ha scoperto solo in questo ultimo concitato mese di crisi dei mercati finanziari che i propri depositi bancari erano tutelati da uno specifico meccanismo di garanzia, l'assicurazione dei depositi, che in Italia prende il nome di Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Ma ci si chiede che ancora (forse) non sanno che il FITD non dispone tecnicamente delle risorse necessarie per effettuare i suoi interventi. La liquidità può essere richiamata "al bisogno" dalle banche aderenti. Ci si pone dei problemi circa la capacità finanziaria del Fondo rispetto a impegni di natura eccezionale quali quelli richiesti da una crisi bancaria sistemica.

Come accade nel resto dell'Europa (e nella maggior parte dei paesi avanzati), anche in Italia il FITD garantisce il rimborso dei depositi bancari in caso di insolvenza delle banche che ad esso aderiscono. Ci si distingue dagli omonimi schemi di garanzia europei il livello di garanzia offerta pari a 103.000 euro per depositante e per istituto, il più alto tra tutti gli schemi dei paesi membri, che hanno invece perlopiù adottato il livello minimale previsto dalla Direttiva 194/96, pari a soli 20.000 euro. A causa dell'aggravarsi della crisi di fiducia nel sistema bancario, nelle scorse settimane la Commissione Europea si è affrettata a rivedere tale soglia minima di garanzia, che viene quindi aumentata a 100.000 euro per depositante; in pratica l'Europa si allinea alla soglia minima che da anni è in vigore in Italia.

Ma se la garanzia offerta in Italia era la più generosa in Europa ed è già allineata con la nuova proposta di revisione da parte della Commissione Europea, cosa ha spinto il Governo ad inserire nel decreto del 9 ottobre 2008 ("salva-banche") una norma che stabilisce che "ad integrazione e in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti (€) il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane (€)"?

In effetti, il sistema italiano di garanzia dei depositi necessita forse degli altri di un ripensamento delle sue modalità operative, in particolare con riferimento al modo in cui si approvvigiona delle risorse necessarie per finanziare i suoi interventi a favore dei depositanti. Come ben pochi sanno, la dotazione di risorse del FITD è di tipo virtuale: ciò significa che le banche consorziate non sono tenute ad effettuare dei versamenti annuali dando vita ad una massa fiduciaria direttamente gestita dagli organi del Fondo (come ad esempio accade negli USA, modalità di contribuzione ex ante), bensì si impegnano a versare "su chiamata", qualora si renda necessario l'intervento del FITD (modalità di contribuzione ex-post).

La dotazione delle risorse del Fondo e la relativa quota di competenza di ciascuna banca sono iscritte sotto la linea del bilancio, tra i conti impegni e rischi, rispettivamente del FITD e di ciascuna consorziata. Tale soluzione venne giustificata dall'ABI nella necessità di "evitare inutili immobilizzazioni di disponibilità finanziarie e contenere al massimo l'onerosità, per le aziende di credito, degli impegni che andavano ad assumere" (Cfr. ABI (1987) p.23). L'Amministrazione fiscale non consente infatti la sospensione d'imposta sui crediti erogati al fondo interbancario e il problema fu pertanto aggirato attribuendo al Fondo un diritto a richiedere tali crediti in caso di intervento: la deducibilità fiscale è infatti prevista solo quando la perdita si manifesti concretamente oppure quando l'erogazione avvenga all'interno di una procedura concorsuale.

L'assunzione di un impegno ad erogare risorse al FITD comporta per le consorziate l'opportunità, ma non l'obbligo di costituire appositi accantonamenti delle relative risorse: questa via è stata peraltro percorsa da un esiguo numero di consorziate e per un periodo di tempo limitato, a causa dell'indeducibilità fiscale dei suddetti accantonamenti. Pertanto, in mancanza di accantonamenti pregressi, le risorse somministrate al Fondo per far fronte ai suoi impegni vengono totalmente spese dalle consorziate nell'esercizio cui l'intervento si riferisce, con un impatto sulla redditività dell'esercizio tanto più rilevante quanto più estesa è l'impegno generato dalla crisi. Questo spiega le reazioni negative del sistema bancario ogni qualvolta il FITD richiama quelle risorse promesse dalle banche stesse per finanziarne gli interventi e spiega il motivo dell'intervento del Governo: in un momento di crisi generalizzata come quella attuale, è difficile immaginare che le banche forniscano, nei tempi ristretti previsti per le procedure di rimborso, la liquidità necessaria per assicurare gli interventi del Fondo; dall'altro canto la liquidità addizionale richiesta dal Fondo rischia facilmente di compromettere la già difficile situazione economico-patrimoniale di tutte le altre banche del sistema.

Oltre ad un problema di credibilità, di fronte ad una crisi sistemica, di uno schema di contribuzione non congegnato, si aggiunge anche la mancanza di equità nella distribuzione dei costi di risoluzione delle crisi che discende da un sistema basato sulla virtualità dei fondi disponibili. Con un meccanismo di contribuzione ex post, cioè di ripartizione delle perdite ex post, le banche che richiedono l'intervento del Fondo non partecipano mai al costo dell'intervento medesimo. Ciò aggrava il rischio di comportamenti azzardati da parte

delle banche: una strategia prudente Ã" infatti sempre "ripagata" dalla certezza di far parte del novero delle banche che si dovrÃ ripartire l'onere del fallimento delle altre istituzioni; una strategia rischiosa puÃ² comportare, nella migliore delle ipotesi, di incrementare la propria redditivitÃ , e quindi avere maggiori disponibilitÃ in eccesso rispetto agli impegni eventualmente richiesti dal Fondo e, nella peggiore delle ipotesi, di non dover intervenire affatto, in quanto destinatarie del sostegno.

Tra le riforme che si potranno concepire all'indomani della soluzione della presente crisi finanziaria ci dovrebbe anche essere un ripensamento generale del funzionamento del FITD, prevedendo ad esempio l'istituzione di un sistema di contribuzione effettivo (ex ante) agganciato al livello di rischio assunto da ciascuna banca (e giÃ oggi monitorato dal Fondo stesso!).

La socializzazione delle perdite Ã" sempre un boccone amaro: ci potrÃ consolare pensando che almeno una parte del conto (spesso salato) del dissesto era giÃ stata pagata da chi il dissesto lo ha causato.